

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BANDO 2021



CRITERI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 13.1 (CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DEL SETTORE VITIVINICOLO ED ENOTURISTICO TARENTINO) DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 MAGGIO 2020, N. 3 (ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE, I LAVORATORI E I SETTORI ECONOMICI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020 – 2022)



1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri stabiliscono i termini e le modalità di agevolazione ai sensi dell'articolo 13.1 "Contributi straordinari per il sostegno e il rilancio del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino" della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della provincia autonoma di trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022), relativamente alle agevolazioni per investimenti di riqualificazione delle attività enoturistiche.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 13.1 della L.p. 3/2020, le aziende del settore vitivinicolo e del settore vinicolo che esercitano attività enoturistica ai sensi della normativa vigente individuate dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agricoltura:

- lettera a) imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
- lettera b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate alla precedente lettera a).

I beneficiari devono avere una sede operativa in Provincia di Trento.

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fossero privi, è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato.

Le imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (come definite dall'articolo 2, punto 18, del reg. UE n. 651/2014 della Commissione - regolamento generale di esenzione per categoria) sono escluse dal campo di applicazione del regime. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono invece essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER TUTTI GLI INVESTIMENTI

Gli interventi proposti devono rispondere a criteri di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta:

- a. sono ammissibili le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Sono comunque considerate ammissibili le spese tecniche sostenute dal beneficiario nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda;
- b. fatto salvo quanto previsto dalla normativa urbanistica, per le opere è richiesta la piena disponibilità dell'immobile o dei terreni:
 - a titolo di proprietà o di altro diritto reale in capo all'impresa richiedente o ai soci o ai coadiutori familiari ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile;
 - a titolo negoziale con contratto registrato (affitto, locazione o concessione, comodato) in capo all'impresa richiedente, con l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari). Il contratto di comodato non è titolo idoneo in caso di ampliamenti volumetrici e trasformazioni d'uso. Il contratto che conferisce la disponibilità a titolo negoziale deve avere scadenza non anteriore alla scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 4/2003, fatta eccezione per le attività realizzate nelle malghe;
- c. qualora richiesto per realizzare le opere previste, è necessario il possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento;

- d. sono ammissibili le iniziative e le spese sostenute dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante RIBA, su c/c intestato al beneficiario. Il conto corrente può essere anche cointestato purché lo sia con un familiare che non ha un'impresa agricola;
- e. sono ammissibili le fatture riportanti su ciascuna il Codice Unico di Progetto (CUP), con le modalità stabilite al successivo punto 3.2;
- f. in caso di iniziative comprendenti anche investimenti non ammissibili ai sensi di questi criteri, sono ammissibili i costi destinati esclusivamente alle iniziative di cui al successivo punto 3.1;
- g. è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copra danni da incendio e calamità per investimenti superiori ai 25.000 Euro; il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda di liquidazione. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, si procede alla revoca del contributo e al recupero delle somme, maggiorate del tasso di interesse legale in vigore, in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.

3.1 COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di iniziative:

- a. interventi strutturali e altri interventi di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e rilancio dell'attività e di riorganizzazione degli spazi destinati all'attività enoturistica, (compresi il rinnovo e l'acquisto di arredamento ed attrezzature, la qualificazione o realizzazione di spazi esterni, di sale degustazione e didattiche, di punti vendita dei prodotti, interventi di miglioramento energetico e tecnologico, anche di spazi ad essi funzionali quali cucina, servizi igienici comuni, ripostigli, depositi/magazzini, banchi frigo,). Sono compresi anche ampliamenti volumetrici edilizi;
- b. interventi di riqualificazione ambientale, energetica e tecnologica dell'edificio e delle aree pertinenziali: sistemazioni facciate, parcheggi, sistemazione o realizzazione di spazi esterni, investimenti in fonti di energia rinnovabili per le esigenze aziendali. Sono ammissibili anche le spese per l'acquisto e l'installazione delle colonnine di ricarica elettrica per autovetture e biciclette;
- c. interventi per il rilancio dell'attività enoturistica (spese per consulenze; spese per studio e realizzazione di materiale informativo e promozionale con relativi supporti anche tecnologici; spese per la strumentazione atta alle visite in vigna, ...);
- d. sono ammissibili le spese generali collegate ai costi eleggibili nel limite massimo del 12%, delle spese ammissibili sulle opere, secondo le seguenti articolazioni:
 - spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) massimo 8% delle spese ammissibili sulle opere;
 - in caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
 - sono altresì ammissibili ulteriori spese per perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, ecc..

In sede di istruttoria di liquidazione finale non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali di cui alla precedente lettera d) se non intervengono varianti o stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo; in ogni caso le spese generali complessive non possono superare il 12% delle spese ammesse a liquidazione per le opere.

3.2. ATTRIBUZIONE CODICE CUP (Codice unico di progetto)

Il codice CUP viene attribuito dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura in fase di presentazione della domanda.

Tale codice dovrà risultare inserito su tutte le fatture e su tutti i documenti di pagamento.

Per i documenti eventualmente emessi in data antecedente alla data di ricevimento della comunicazione del CUP e per altri documenti privi, per errore materiale, delle indicazioni di cui sopra, è ammessa la riconciliazione riportando un'aggiunta manuale sulla fattura (sulla stampa del file XML se si tratta di fattura elettronica) e allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicando gli estremi della fattura, l'importo e la tipologia di iniziative realizzate collegate alla fatturazione e il codice cup assegnato per tali iniziative. Nel caso di fattura pagata, indicare anche gli estremi del pagamento effettuato e relativi estremi di tracciatura.

4. SPESE NON AMMISSIBILI:

Non sono ammissibili:

- a. l'acquisto di terreni e di edifici;
- b. le spese relative agli alloggi del gestore o del personale;
- c. l'acquisto di beni mobili usati;
- d. l'acquisto di suppellettili, stoviglie, tovagliame, e altri beni di consumo;
- e. le opere eseguite, fatture e/o pagamenti effettuati prima della data di presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese tecniche;
- f. le spese per le manutenzioni ordinarie;
- g. le fatture non intestate al beneficiario o prive delle specificazioni indicate al punto 3, lettera e);
- h. i pagamenti non effettuati direttamente dal beneficiario oppure effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate al punto 12;
- i. l'IVA e altri oneri fiscali, gli oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e RIBA);
- j. le opere e i lavori effettuati in economia con manodopera propria.

5. LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO, CUMULABILITÀ, LIVELLO AGEVOLATIVO

1. La spesa minima ammissibile per ciascuna domanda è 10.000 euro, anche in fase di liquidazione del contributo.
2. Il contributo massimo concedibile è 100.000 euro.
3. Il livello di agevolazione in rapporto alla spesa ammessa è pari al 50%, in virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 della L.p. 3/2020.

Per quanto riguarda il cumulo gli aiuti, compresi quelli concessi da altri soggetti, non possono superare l'importo complessivo di 1.800.000 euro, secondo quanto previsto dal Quadro temporaneo.

Come indicato dal paragrafo 20 del Quadro temporaneo, le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche del Quadro stesso. In particolare, le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

6. PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande possono essere presentate dalla data del presente provvedimento dal **giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento fino al 15 novembre 2021** avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>.

La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dei beneficiari e dell'azienda agricola, le seguenti dichiarazioni:

- a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non essere una impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019 e di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o altri aiuti per la ristrutturazione. Per microimprese e piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 dichiarazione sostitutiva di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza o aver ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- c. importo della spesa totale prevista.

6.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- a. in caso di opere soggette a provvedimento edilizio, relazione tecnica firmata dal tecnico abilitato e relativi elaborati progettuali;
- b. preventivi dettagliati di arredi, attrezzature ed impianti, con firma del fornitore;
- c. solo per iniziative comprendenti opere, tabella a firma di un tecnico abilitato, utilizzando il facsimile predisposto dal Servizio Agricoltura, con suddivisione della spesa tra acquisti di arredi ed attrezzature ed altri investimenti e tra le tipologie di cui al punto 3.1 “Costi ammissibili”; nonché con suddivisione per macro voce di fornitura;
- d. per opere su beni di terzi, copia semplice del contratto registrato di disponibilità dei terreni e/o delle strutture medesime, corredata dell'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile;
- e. nel caso in cui il provvedimento urbanistico comprenda anche iniziative non oggetto della domanda e qualora i lavori siano iniziati, dichiarazione del direttore lavori attestante lo stato d'avanzamento, corredata di foto e con indicazione della data di scatto.

7. CRITERI DI PRIORITÀ E ITER PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Nel caso di domanda presentata oltre il termine previsto sarà comunicata al richiedente l'irricevibilità ed inammissibilità della domanda stessa.
2. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base di punteggi assegnati in base ai seguenti criteri di priorità:

CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI	Da verificare anche in fase di istruttoria di liquidazione finale
Soggetti richiedente: impresa iscritta dell'Archivio provinciale degli imprenditori agricoli:	Iscrizione già avvenuta		Sì
- in 1^ sezione		15	
- in 2^ sezione		10	
Interventi di miglioramento energetico e tecnologico		5	

Materiali impiegati: investimento comprendente realizzazione in legno certificato FSC o PEFC degli elementi strutturali e/o i mobili e materiali naturali		4	Sì

3. A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.
4. E' fissato il termine per la conclusione del procedimento di concessione o di diniego del sostegno in 45 giorni, decorrente dalla data di approvazione della graduatoria e comunque entro il 31 dicembre 2021.
5. Nel caso di domande inserite nella graduatoria di priorità, ma non finanziabili per carenza di risorse, viene adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92, da comunicare al richiedente.
6. Se in istruttoria di liquidazione finale risultasse la perdita di requisiti di priorità che hanno concorso alla formazione del punteggio in graduatoria, nel verbale di liquidazione finale si specifica se la riduzione del punteggio è rilevante o meno ai fini della concedibilità del contributo; in caso di rilevanza, è disposta la revoca del contributo con recupero degli eventuali acconti maggiorati del tasso di interesse legale in vigore.

8. ACCONTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Possono essere concessi fino a due acconti su stati d'avanzamento, per domande comprendenti lavori oppure sia lavori sia acquisti, fino all'80% del contributo concesso. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative.
2. In relazione alla richiesta di acconto a firma del richiedente dovrà essere presentata dal beneficiario via PEC domanda di liquidazione secondo il facsimile predisposto dal Servizio Agricoltura. La domanda contiene gli estremi del titolo edilizio necessario all'esecuzione delle opere ammesse ad agevolazione. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 - a. certificazione del direttore lavori attestante il valore dei lavori eseguiti;
 - b. fatture (stampa del file XML o file in formato PDF/A in caso di fattura elettronica) quietanzate della spesa sostenuta, con le specificazioni indicate al punto 3.2 e al punto 11, comma 2, lettera a) e con la documentazione allegata indicata al punto 11 commi 3 e 4.

9. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Per le iniziative comprendenti opere oppure opere e acquisti di arredi e attrezzature, la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
2. Per le iniziative comprendenti solo acquisti di arredi ed attrezzature, la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
3. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini, nonché alla sanzioni in caso di mancato rispetto del termine per la rendicontazione, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Tuttavia per le iniziative relative a soli acquisti di arredi ed attrezzature di spesa può essere concessa una sola proroga per una durata massima di 18 mesi.
4. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

10. VARIAZIONI DELLE INIZIATIVE APPROVATE

Sono ammesse variazioni al progetto di investimento approvato, purché siano mantenuti i presupposti di concessione. Fatta salva la necessità di eventuali modifiche dell'atto di concessione dell'aiuto, tali variazioni sono valutate in sede di istruttoria di liquidazione.

11. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

1. Ai fini della liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata dal beneficiario domanda di liquidazione, all'indirizzo dell'ufficio competente, tramite il portale SRTrento, contenente: gli estremi del titolo edilizio necessario all'esecuzione delle opere ammesse ad agevolazione, gli estremi di eventuali SCIA per lo svolgimento dell'attività, nonché

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altri aiuti pubblici per le medesime spese agevolate.

2. Alla domanda di liquidazione finale deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. copia delle fatture (stampa del file XML o file in formato PDF/A in caso di fattura elettronica) che documentano gli acquisti e i lavori ammessi alle agevolazioni, con le specificazioni indicate al punto 3 lettera d) e le specifiche relative al CUP (punto 3.2) e con la documentazione allegata indicata ai commi 3 e 4. Relativamente ai beni mobili e agli impianti acquistati, sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola ove presente;
 - b. in caso di opere soggette a provvedimento edilizio, certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato, con riepilogo della spesa sostenuta ed imputabile alle opere dell'iniziativa, suddivise per macro voce di fornitura e per tipologia di cui al punto 3.1 "Costi ammissibili";
 - c. in caso di opere, copia semplice della domanda di abitabilità/agibilità presentata al comune competente, o, se non necessaria, copia della dichiarazione di conformità degli impianti, come previsto dalle normative vigenti in materia;
 - d. per opere che riguardano strutture soggette a danno da incendio e calamità con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 euro, copia semplice della polizza assicurativa antincendio del fabbricato;
3. Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba, riportante la causale dell'operazione ed il codice unico di progetto CUP. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura.
4. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto ad allegare la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione, il codice unico di progetto.

In sede di istruttoria finale, il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa rendicontata inferiore a quella ammessa.

12. OBBLIGHI, SUBENTRI E CONTROLLI

1. La concessione del contributo comporta l'obbligo, a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili per almeno 10 anni e dei beni mobili per almeno 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.
2. Nel caso in cui al soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima del provvedimento di concessione del contributo, subentri un altro soggetto a seguito di conferimento, cessione di azienda o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria, a quest'ultimo è ammesso il subentro nella titolarità della domanda. La Struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Qualora ne

accerti la sussistenza, dispone la concessione in capo al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposto il diniego del contributo.

3. Dopo la concessione dell'aiuto, prima della sua completa liquidazione, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di conferimento o cessione di azienda, o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria. La struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Qualora ne accerti la sussistenza, dispone il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposta la revoca del contributo.
4. Dopo la completa liquidazione del contributo, al beneficiario può subentrare negli obblighi (di cui all'articolo 6 comma 1 della legge provinciale 4/2003) un altro soggetto a seguito di conferimento o cessione di azienda, o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria, purché questo sottoscriva il subentro negli obblighi di cui al presente punto.
5. Ferma restando la valutazione della documentazione presentata o acquisita d'ufficio in sede istruttoria, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli in loco, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio sono soggette a controllo a campione su un di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.
6. Fatta salva la facoltà di ulteriori controlli puntuali, le iniziative la struttura provinciale competente in materia di agricoltura dispone un controllo annuale di almeno il 5% delle domande soggette ai vincoli.